



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 17/2015	Del 30-11-2015
----------------------------------	-----------------------

Oggetto

Approvazione dello schema di Convenzione: Istituzione e funzionamento della Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione in forma associata di Lavori, Beni e Servizi

L'anno **duemilaquindici** il giorno **30** del mese di **Novembre** alle ore **19:15**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONELLO ORRU'	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ADRIANO CORGIOLU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERNARDO LOI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
PIER GIULIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MICHELE VARGIU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIANNI CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCELLO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GIANLUIGI PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIMONA DEMURTAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

TOTALE Presenti: 10

Assenti: 3

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Mameli Giacomo.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in data 11/09/2008, ai sensi dell'art. 32 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. ed art. 3 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, tra i comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai è stato stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni con denominazione "Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale";

CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 a), dello Statuto vigente, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- l'art. 33, comma 1, del D. Lgvo 12.04.2006, n. 163 (c.d. Codice dei Contratti) stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici tra le quali sono annoverati i Comuni ma anche le Unioni ed i consorzi tra Comuni "possono" fare ricorso a Centrali di Committenza;
- la Centrale di Committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e servizi destinate ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

RICHIAMATI:

- il comma *3-bis* dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 il quale prevede che: *«I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione»;*
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- l'art. 2, d.p.c.m. 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 secondo il quale **«la Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza** di cui all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale».

CONSIDERATO CHE il sistema di centralizzazione degli acquisti introdotto dal nuovo comma *3-bis* dell'art. 33 era previsto entrasse in vigore il 1° gennaio 2015 limitatamente all'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l'acquisizione di lavori (art. 23-ter, decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114). Successivamente, l'art. 8, comma *3-ter* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione *de qua*, sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Da ultimo, l'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»";

RILEVATA la scadenza del predetto termine e l'entrata in vigore della disposizione che inibisce ai Comuni non capoluogo la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi di eseguire le relative procedure di gara in forma aggregata (Unione di Comuni, Convenzioni con altri Comuni, o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province), salvi i casi di acquisti con procedure telematiche, e considerata pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

DATO ATTO CHE al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di acquisizione di beni, servizi e lavori tramite la costituzione di un Ufficio comune svolgente le funzioni di Stazione Unica Appaltante, come prevista dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;

EVIDENZIATO CHE tale convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
- f) curare ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;

PRESO ATTO dello schema di convenzione proposto dall'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra meridionale per l'istituzione e il funzionamento della stazione unica appaltante per l'acquisizione in forma associata di lavori beni e servizi;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Convenzione di cui sopra in quanto componenti della medesima Unione.

CON voti n. dieci (10) voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di approvare per i motivi di cui in premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto lo schema di convenzione per l'istituzione e il funzionamento della stazione unica appaltante per l'acquisizione in forma associata di lavori beni e servizi unitamente ai Comuni di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu, Tertenia, Perdasdefogu e Cardedu
- 2) Di precisare che la decorrenza della convenzione avrà effetto dalla sottoscrizione della medesima;
- 3) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione approvata con il presente atto, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

Di inviare copia del presente atto all'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra meridionale.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to Giacomo Mameli

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo preotrio On line di questo Comune dal giorno 10/12/2015 al giorno 25/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jerzu, 25/12/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 10/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 10.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giacomo Mameli



**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE**

**(COMUNI DI: - CARDEDU - GAIRO – JERZU – OSINI –
PERDASDEFOGU – TERTENIA – ULASSAI)**

Sede Legale: Vico III° Dante, n° 7 – CAP 08040 – Osini (OG) - C.F./ P.IVA 91009340919

Web: <http://www.unionetacchiogliastro.gov.it>

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI – OGLIASTRA MERIDIONALE"
ED I COMUNI DI CARDEDU, GAIRO, JERZU, OSINI,
PERDASDEFOGU, TERTENIA, ULASSAI,
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PER L'ACQUISIZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI LAVORI BENI E SERVIZI**

L'anno 2015 il giorno del mese di nella Sede dell'Unione Comuni Valle Del Pardu e Dei Tacchi Ogliastro Meridionale, con la presente Convenzione,

TRA

il Comune di Cardedu, nella persona del Sindaco pro-tempore Giambeppe Boi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

il Comune di Gairo, nella persona del Sindaco pro-tempore Francesco Piras, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

il Comune di Jerzu, nella persona del Sindaco pro-tempore Roberto Congiu, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

il Comune di Osini, nella persona del Sindaco pro-tempore Mariangela Serrau, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

il Comune di Perdasdefogu, nella persona del Sindaco pro-tempore Mariano Carta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Il Comune di Tertenia, nella persona del Sindaco pro-tempore Luciano Loddo, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

Il Comune di Ulassai, nella persona del Sindaco pro-tempore Franco Cugusi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

L'Unione Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro meridionale, codice fiscale n. 5201096020 rappresentato dal _____, nato a _____ il _____ il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Unione che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Presidente pro-tempore;

PREMESSO

CHE il comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che: «I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo

ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione»;

CHE il sistema di centralizzazione degli acquisti introdotto dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 33 era previsto che entrasse in vigore 5 dal 1° gennaio 2015 limitatamente all'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l'acquisizione di lavori (art. 23-*ter*, decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114). Successivamente, l'art. 8, comma 3-*ter* della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'art. 23-*ter*; sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione *de qua*, sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Da ultimo, l'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che "All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»";

CHE le centrali di committenza sono definite nell'art. 3, comma 34, del Codice, come amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture e servizi destinati ad altre amministrazioni o aggiudicano appalti di lavori, forniture e servizi destinati ad altre amministrazioni;

CHE ai sensi dell'art. 2, d.p.c.m. 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 «**la Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza** di cui all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale».

CHE l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CHE in data _____ è stata costituita l'unione dei Comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastro Meridionale"

CHE al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di acquisizione di beni, servizi e lavori tramite la costituzione di un Ufficio comune svolgente le funzioni di Stazione Unica Appaltante, come prevista dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;

CHE i Consigli Comunali con gli atti deliberativi elencati di seguito hanno approvato il presente schema di convenzione per l'istituzione presso l'Unione dei Comuni dell'Ufficio unico destinato a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione di lavori, beni e servizi:

1. Comune di _____ deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
2. Comune di _____ deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
3. Comune di _____ deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
4. Comune di _____ deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
5. Comune di _____ deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;

CHE con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

CHE la sottoscrizione della convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedura di scelta del soggetto contraente;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e finalità della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina le modalità di funzionamento, tramite gestione associata a mezzo di Ufficio comune, della Stazione Unica Appaltante deputata alle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
3. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
4. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

Art. 2

(Contenuto delle attività conferite alla Stazione unica appaltante)

1. La SUA ha il compito di gestire, per conto di tutti gli enti associati e a prescindere dal numero degli abitanti, gli appalti e le acquisizioni di lavori pubblici, servizi e beni, svolgendo preliminarmente le procedure di gara.
2. Il valore e la tipologia degli appalti sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni normative per l'operatività delle centrali di committenza.
3. Sono esclusi dalla gestione associata i lavori e gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia prevista dal legislatore, salvo diversi accordi in sede di programmazione annuale. Per tali ipotesi provvederanno autonomamente i singoli Comuni aderenti, secondo le proprie norme regolamentari.
4. Rimane ferma la possibilità dei singoli enti aderenti di effettuare, in alternativa e autonomamente, i propri acquisti sotto o sopra soglia, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto, gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il ricorso alla Stazione unica appaltante è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che da parte di Consip S.p.A., non siano attive convenzioni per la fornitura dei beni/servizi in affidamento. Nel caso in cui sia riscontrata una convenzione Consip attiva, il ricorso alla gestione associata, al fine di procedere comunque ad autonoma procedura di acquisto, potrà essere disposto previa attestazione da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune associato, che il valore dei beni/servizi in acquisizione risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, facendo comunque riferimento ai parametri di qualità e prezzo desumibili dalla suddetta convenzione Consip e riguardanti

gli analoghi beni, oppure beni comparabili da indicare. Il ricorso alla Stazione unica appaltante è subordinato altresì alla verifica, da parte del Responsabile della struttura addetta alla spesa del Comune, che il bene e/o servizio non può essere acquisito secondo le modalità del Me.Pa., in quanto indisponibile o, se disponibile, che si appalesi — per mancanza di qualità essenziali — inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente, e all'attestazione di aver espletato richiesta di offerta (R.d.O.) che non ha consentito di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi in acquisizione.

5. La presente convenzione non si applica:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri;
 - c) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
 - d) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - f) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
6. Sono esclusi dalla gestione associata gli acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economiche per le c.d. "spese minute ed urgenti". Per tali ipotesi provvedono autonomamente i singoli Comuni aderenti secondo le proprie norme regolamentari..

Art. 3

(Attività esercitate dall'Ufficio comune operante come Stazione Unica Appaltante)

La SUA, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DPCM 30.06.2011 ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

In particolare la SUA svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- d) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in collaborazione con l'ente aderente, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- g) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) collabora alla cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- i) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4

(Operatività e regole di funzionamento della Stazione Unica Appaltante)

1. La Stazione Unica Appaltante per l'acquisizione di lavori, beni e servizi opera per mezzo di un Ufficio unico che consente di accentrare le procedure di gara e di perseguire il beneficio di un'intrinseca efficienza con riguardo alla riduzione dei relativi costi.
2. La posizione organizzativa preposta all'Ufficio unico, in relazione ai compiti a questo affidati, ha il potere di rappresentanza di ciascuno dei Comuni aderenti.
3. Ai fini dell'operatività della Stazione Unica Appaltante gli enti associati si impegnano a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ex art 10 D.Lgs. n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi e a darne tempestiva comunicazione alla SUA.
4. La Stazione Unica Appaltante, a sua volta, nomina il Responsabile di ciascun procedimento di propria competenza ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.
5. L'affidamento alla SUA delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento della determina a contrattare di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m. che contiene tra l'altro:
 - gli estremi del provvedimento della nomina a RUP;
 - l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
 - l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - la proposta di individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - gli allegati relativi al quadro economico, i documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, il capitolato speciale d'appalto, il PSC (Piano di Sicurezza e di coordinamento) il D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali), lo schema di contratto e quant'altro necessario ai termini di legge;
6. In base alle informazioni sui fabbisogni fornite dagli enti aderenti, la Stazione Unica si attiva infine autonomamente per programmare ed acquisire nel modo più razionale ed economico beni e servizi attraverso la conclusione di accordi quadro a favore degli enti aderenti ovvero, subordinatamente alla messa a disposizione da parte di questi ultimi delle relative risorse finanziarie, di contratti collettivi di fornitura in loro favore.
7. Completata la procedura di aggiudicazione, l'Ufficio unico rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace, ai fini degli atti consequenziali.

Art.5

(Attività di competenza del Comune associato)

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, restano di esclusiva competenza di ogni singolo Comune aderente sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei

lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
 - a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 relativo alle parti di propria competenza;
 - b) la validazione tecnica ed amministrativa dei progetti;
 - c) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
 - d) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - e) l'adozione della determina a contrarre;
 - f) la stipula del contratto d'appalto;
 - g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
3. Ogni singolo Comune aderente potrà avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante per esaminare eventuali proposte di varianti in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, o progettuali in sede di offerta.
4. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni singolo Comune aderente si dovrà assumere gli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della S.U.A. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Art.6

(Elenchi di soggetti da invitare nelle procedure ristrette e negoziate)

1. La Stazione Unica Appaltante può formare ed aggiornare secondo le modalità di legge, propri elenchi di operatori da invitare alle procedure ristrette semplificate o negoziate:
 - a) ai sensi e con le modalità di cui all'art.123 del D.Lgs.163/2006;
 - b) per l'applicazione, anche nel caso dell'art.122, comma 7 del D.Lgs.163/2006, delle procedure di cui all'art.57, comma 6;
 - c) per l'applicazione dell'art.125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) per l'applicazione dell'art.267 del DPR 207/2010.
2. La costituzione di tali elenchi sarà resa nota ai Comuni associati. Nelle more della loro costituzione, è conservata la facoltà dei singoli Comuni associati di utilizzare ed aggiornare propri elenchi tra quelli indicati al comma primo.

Art.7

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 19 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. Il soggetto tenuto alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'Ufficio unico individuato quale Stazione unica appaltante, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art 8

(Organizzazione della Stazione Unica Appaltante)

1. La Stazione Unica Appaltante è operativa presso il Comune di Osini sede legale dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. Il responsabile della SUA è nominato dal Presidente dell'Unione ed in tale veste assume la titolarità giuridica e la responsabilità gestionale della struttura. Il responsabile della SUA nell'espletamento del servizio, si avvale della attività dei referenti degli enti aderenti per l'espletamento dei singoli procedimenti nei rispettivi Comuni che li vedono coinvolti e di personale appositamente destinato alla SUA. In fase di prima applicazione, gli enti associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a dotare l'Ufficio unico istituito presso l'Unione dei Comuni, del personale appositamente destinato alla SUA a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio.
3. Fino a quando l'Unione dei Comuni, nelle more della Legge Regionale di riordino delle Autonomie Locali, non dispone di una propria dotazione organica, opera con il personale in convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2014, ovvero comandato, ovvero distaccato dei Comuni conferenti in esecuzione della presente convenzione. I Comuni aderenti all'Unione nel caso di stipula della convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, possono consentire l'utilizzazione, anche per una parte del tempo lavoro, del proprio personale che formalmente continuerà a dipendere organicamente dal comune.
4. I Comuni associati adotteranno, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, un protocollo operativo da approvarsi con delibera di giunta, che integri le modalità di organizzazione e funzionamento previste dalla presente convenzione.

Art. 9

(Rapporti finanziari tra Comuni associati e Unione dei Comuni)

1. Le spese relative all'attività della Stazione unica appaltante sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.
2. Sono a carico dell'Ente Aderente:
 - a) le spese di pubblicità in ogni forma sostenute;
 - b) la tassa di gara dovuta alla AVCP;
 - c) i compensi ai commissari ex art.84 D.Lgs. 163/2006, ove dovuti;
 - d) gli oneri di Stazione Unica Appaltante.
3. Gli oneri di Stazione Unica Appaltante di cui al precedente comma 1 lett. d) sono ripartiti tra i Comuni, che si impegnano ed obbligano a versare una quota annua, determinata sulla base di un piano previsionale di spesa, predisposto annualmente dal Responsabile della Stazione unica appaltante ed approvato dal C.d.A. dell'Unione.
4. Tale quota è determinata dai seguenti elementi:
 - una quota cd. "associativa fissa", finalizzata ad assicurare l'ordinato funzionamento della centrale di committenza, calcolata per ciascun Comune in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - una quota cd. "variabile", calcolata sulla base dell'effettivo svolgimento di gare, distinte per tipologia, numero e valore, secondo parametri ponderali definiti di concerto con i Comuni aderenti e determinati con apposito atto.

Art. 10

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ufficio comune)

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Stazione Unica Appaltante, contenente tutti gli elementi tecnico-giuridici utili a valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio.
2. Gli eventuali conseguenti oneri economici, se non attribuibili a responsabilità diretta della SUA o del proprio personale, sono a carico dell'Ente convenzionato.

Art. 11
(Impegni dei Comuni aderenti)

1. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.
2. A tali fini la Stazione Unica avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni comune provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei Comuni aderenti, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

Art. 12
(Durata e recesso)

1. Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, la presente convenzione è stipulata a tempo indeterminato.
2. Laddove gli obblighi legislativi dovessero venire meno, ovvero un Comune decida unilateralmente di sciogliersi dalla convenzione, ciascun ente aderente avrà titolo di recedere della presente convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza, la cui efficacia è soggetta alla condizione che siano assolti gli obblighi di corrispondere all'ente capofila le somme quantificate nella misura posta a carico del Comune recedente nell'ultimo riparto definitivo di spesa approvato.
4. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato purché comunicato all'Unione e agli altri Enti con un preavviso minimo di mesi tre. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati all'Ufficio unico.

Art. 13
(Tutela dei dati e sicurezza)

1. L'Ufficio comune gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. L'Unione dei Comuni presso la quale è istituito l'Ufficio operante come Stazione unica appaltante è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della stessa struttura organizzativa per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Stazione unica appaltante, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 14
(Forme di consultazione)

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni annuali sull'andamento della gestione.
2. La conferenza tecnica, composta dai rappresentanti di ogni singolo Comune associato è convocata dal Responsabile del Servizio ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta delle singole Amministrazioni Comunali.
3. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Presidente pro tempore dell'Unione per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Stazione unica appaltante, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Art. 15

(Revisione del regolamento ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti del presente regolamento, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole del presente regolamento che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.